

Consiglio di Stato 01/03/2003 n. 1145
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Il concetto di moralità professionale, rilevante in materia di gare per l'affidamento di appalti pubblici, nella sua ampiezza ed elasticità, presuppone la realizzazione di un reato pienamente idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione coi principi deontologici della professione; la valutazione che deve in proposito compiere l'Amministrazione appaltante non deve cristallizzarsi in criteri astratti e automatici, dovendosi invece adattare alle peculiarità del caso concreto, riferite tanto alle caratteristiche dell'appalto, quanto al tipo di condanna ed alle concrete modalità di commissione del reato. I margini di insindacabilità attribuiti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione appaltante di valutare una condanna penale ai fini dell'esclusione da una gara d'appalto, evidentemente ampliati dal mancato rinvenimento nella normativa vigente di parametri fissi e predeterminati ai quali attenersi ai fini di detta valutazione, non consentono comunque all'Amministrazione stessa di prescindere dal rendere conoscibili gli elementi posti alla base della eventuale definitiva determinazione espulsiva. Diversamente opinando, i soggetti interessati vedrebbero (in automatico) definitivamente precluso (a causa, magari, di una pregressa infrazione formale non particolarmente grave), l'esercizio dell'attività contrattuale con la P.A., con grave lesione della loro diritto di libera iniziativa economica. E' illegittimo un provvedimento di esclusione da una gara di appalto per asserita mancanza del requisito della moralità professionale dell'impresa, motivato facendo mero riferimento ad una sentenza di condanna nei confronti legale rappresentante dell'impresa stessa e alla sua attinenza alla materia dell'appalto, senza dare adeguata contezza di aver proceduto ad un prudente apprezzamento delle ragioni che, nel concreto, precludevano l'eventuale affidamento dell'appalto in ragione del "precedente penale" stesso.